

Codice A1709C

D.D. 21 giugno 2021, n. 544

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria CARISIO. Riduzione territoriale e rinnovo della concessione e delle zone di addestramento, allenamento e di prove dei cani da caccia.



ATTO DD 544/A1709C/2021

DEL 21/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria CARISIO. Riduzione territoriale e rinnovo della concessione e delle zone di addestramento, allenamento e di prove dei cani da caccia.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18-1757 del 20 luglio 2020 con la quale sono stati approvati i criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 257 del 28 ottobre 1998 con la quale l'azienda faunistico-

venatoria CARISIO è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria di complessivi 999 ettari, ubicata nei Comuni di Carisio, Formigliana e Santhià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. Claudio DELZOPPO, fino al 31 gennaio 2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 1 del 13 gennaio 2000 con la quale sono state istituite tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria CARISIO, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, aventi rispettivamente una superficie di 84 ettari, 153 ettari e 12,40 ettari;

vista la determinazione dirigenziale n. 58 del 27 marzo 2003 con la quale è stata autorizzata la permuta di superficie aziendale, con estromissione di 99,64 ettari ed inclusione di 100,69 ettari, portando la superficie complessiva aziendale ad ha 1000,50 ettari;

viste le determinazioni dirigenziali n. 295 dell'11 novembre 2004 e n. 76 del 18 aprile 2006 con le quali è stata rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C", fino al 31 gennaio 2012;

vista la determinazione dirigenziale n. 83 del 07 febbraio 2012 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata CARISIO, a favore del Sig. Claudio DELZOPPO, fino al 31 gennaio 2018 e contestualmente sono state rinnovate le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31 gennaio 2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 681 del 06 agosto 2014 con la quale è stata autorizzata la modifica territoriale di riduzione della superficie aziendale di 279,98 ettari portando la superficie complessiva dell'azienda a 720,52 ettari;

vista la determinazione dirigenziale n. 458 del 17 aprile 2018 con la quale:

- si rinnova la concessione di azienda agri-turistico-venatoria CARISIO di 720,52 ettari, ubicata nei Comuni di Carisio, Formigliana e Santhià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, fino al 31 gennaio 2021;
- si rinnova le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, aventi rispettivamente una superficie di 84 ettari, 153 ettari e 12,40 ettari, fino al 31 gennaio 2021.

vista l'istanza N. Prot. 00024860 del 02/11/2020 del concessionario Sig. Claudio DELZOPPO intesa ad ottenere il rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria CARISIO ed il rinnovo delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo "C";

vista la richiesta della seguente documentazione integrativa e interruzione dei termini del procedimento N. Prot. 00026220 del 17/11/2020 inviata al Concessionario necessaria per il

proseguo dell'istruttoria:

- copia dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione per gli anni 2019 e 2020;
- copia dell'attestato o tesserino della guardia giurata in corso di validità rilasciati dall'autorità competente.
- Valutazione di incidenza aggiornata per la ZPS confinante con il territorio dell'AATV.

Vista la trasmissione di documentazione integrativa n. 00028489 del 11/12/2020 con la quale il concessionario trasmette copia dell'avvenuto pagamento delle tasse per gli anni 2019 e 2020, del tesserino di guardia giurata volontaria ed istanza di riduzione territoriale;

dato atto che la riduzione territoriale richiesta con istanza n. 00028489 del 11/12/2020 determina la fine della contiguità dell'AATV Carisio con la ZPS "Riserva Naturale della Garzaia di Carisio", ha riavviato i termini del procedimento di rinnovo della concessione ed attivato il procedimento di modifica territoriale dell'AATV;

vista la lettera N. Prot. 00007983 del 25/03/2021 inviata all'AATV Carisio con la quale si comunicano i nuovi termini di procedimento e si rileva che l'istanza di riduzione comprende particelle che sono al di fuori dei confini dell'AATV, per cui la superficie oggetto di riduzione è di 210,4325 ettari invece di 228,6667 ettari.

Dato atto che il concessionario non ha presentato osservazioni entro il termine dei 10 giorni indicato nella lettera di cui al punto precedente;

vista la lettera N. Prot. 00015593 del 08/06/2021 con la quale si comunica il preavviso di rigetto parziale delle istanze in oggetto che prevede:

- di autorizzare la riduzione di 210,4325 ettari richiesta dal Sig. Claudio DELZOPPO, Concessionario della Azienda agri-turistico-venatoria CARISIO a seguito della quale la superficie complessiva dell'Azienda stessa sarà di 540,0875 ettari;
- di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria CARISIO, di complessivi di 540,0875 ettari, ubicata nei Comuni di Carisio, Formigliana e Santhià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, in favore del Sig. Claudio DELZOPPO fino al 31 gennaio 2030;
- di rigettare la richiesta di rinnovare le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, aventi rispettivamente una superficie di 84 ettari, 153 ettari e 12,40 ettari.

Dato atto in seguito alla riduzione di 210,4325 ettari dell'AATV Carisio determina una superficie complessiva dell'AATV di 510,0875 ettari e non, come indicato per errore materiale nella lettera N. Prot. 00015593 del 08/06/2021 di 540,0875 ettari.

Viste le controdeduzioni alla lettera N. Prot. 00015593 del 08/06/2021, inviate con nota N. Prot. 00016045 del 11/06/2021 agli atti del Settore con la quale si chiede:

- la riduzione della superficie territoriale dell'AATV "Carisio" (VC) di ettari 210,4325 ettari portando la superficie aziendale a 510,0875 ettari;
- la soppressione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia n.1 di ettari 84;
- la riduzione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia n. 2 di ettari 22,666 portando la superficie della ZAC ad 130,334 ettari.

Dato atto che con la richiesta di soppressione e di riduzione le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani rientrano nei limiti previsti dalla la DGR n. 18-1757 del 28 luglio 2020 che stabilisce: *le zone per l'addestramento e allenamento dei cani da ferma con facoltà di sparo (punto 3) comma 1 lettera a) dell'articolo 14 l.r. 5/2018) nelle aziende agri-turistico-venatorie, non possono superare complessivamente per ogni azienda il trenta per cento della superficie dell'azienda stessa. All'interno delle aziende che hanno una superficie superiore a ha 500 possono essere istituite più zone per l'addestramento, allenamento dei cani da ferma con facoltà di sparo fino ad un massimo di tre. Tali zone non possono essere contigue*

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

viste le schede n. 172 e 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissano in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Constatato che con l'integrazione n. 00028489 del 11/12/2020 e le controdeduzioni inviate in seguito alla comunicazione di rigetto parziale la richiesta di riduzione territoriale e di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, accogliere l'istanza del concessionario:

- autorizzando la riduzione di 210,4325 ettari richiesta dal Sig. Claudio DELZOPPO, Concessionario della Azienda agri-turistico-venatoria CARISIO a seguito della quale la superficie complessiva dell'Azienda stessa sarà di 510,0875 ettari.
- rinnovando la concessione di azienda agri-turistico-venatoria CARISIO, di complessivi 510,0875 ettari, ubicata nei Comuni di Carisio, Formigliana e Santhià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, in favore del Sig. Claudio DELZOPPO fino al 31 gennaio 2030;
- modificando e rinnovando le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, aventi rispettivamente una superficie, 130,334 ettari e 12,40 ettari, fino al 31 gennaio 2030.

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

di autorizzare la riduzione di 210,4325 ettari richiesta dal Sig. Claudio DELZOPPO, Concessionario della Azienda agri-turistico-venatoria CARISIO a seguito della quale la superficie complessiva dell'Azienda stessa sarà di 510,0875 ettari;

di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria CARISIO, di complessivi di 510,0875 ettari, ubicata nei Comuni di Carisio, Formigliana e Santhià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, in favore del Sig. Claudio DELZOPPO fino al 31 gennaio 2030;

di rinnovare le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, aventi rispettivamente una superficie di 130,334 ettari e 12,40 ettari, fino al 31 gennaio 2030.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'azienda agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'azienda agri-turistico-venatoria e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del

presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)**
Firmato digitalmente da Paolo Cumino